

2

N. 28657 REPERTORIO

N. 11179 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore quattordici e dieci.

In Milano, nel mio studio sito in Via San Gregorio, 53

Avanti a me Dottoressa Anna Napoli, Notaio in Milano, iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

si costituisce:

- **ALBERTAZZI SILVANA**, nata a Voghera il 30 gennaio 1944 domiciliata a Milano, Via Guerzoni n. 44 codice fiscale LBR SVN 44A70 M109F.

La Costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata mediante regolare avviso l'Assemblea dell'associazione

"ANVOLT- Associazione Nazionale Volontari

Lotta Contro i Tumori O.D.V. - E.T.S.",

con sede in Milano, Via Guerzoni n. 44 codice fiscale 07549830151.

Regolare avviso di convocazione è stato comunicato ai soci con affissione presso la sede in data 15 settembre 2022 portante il seguente

Ordine Del Giorno

1. Modifica articolo 15 punto 4) dello statuto associativo in adeguamento alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

2. Richiesta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la conferma della sussistenza del numero minimo di associati per l'ottenimento della qualifica di ODV.

3. Presentazione della documentazione comprovante la sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS per gli enti già dotati di personalità giuridica.

4. Varie ed eventuali

La Costituita invita me Notaio a far risultare da questo Atto pubblico i lavori dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà a prendere.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta do atto di quanto segue.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza essa Comparsante, la quale in tale veste, constata che l'Assemblea può validamente deliberare essendo presenti oltre ad essa Comparsante Presidente dell'Associazione tutti i consiglieri e soci, in persona o per delega, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a seguito della traslazione automatica delle ODV al RUNTS così come previsto dall'Art. 31 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, il detto ente preposto a tale procedura ha sospeso l'iscrizione dell'Associazione ANVOLT- Associazione Nazionale Volontari **Lotta Contro i Tumori O.D.V. - E.T.S.",** al RUNTS richiedendo la modifica dell'articolo 15 punto 4) dello statuto sociale, escludendo la possibilità che si possa

Registrato a MILANO DP I

Il 05 ottobre 2022

al n. 80328 serie 1T

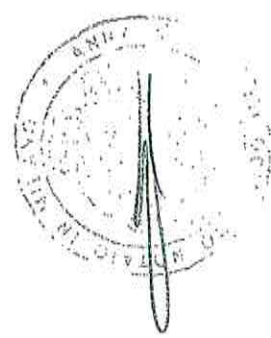
esente

NOTAIO ANNA NAPOLI

20124 Milano / Via San Gregorio, 53

Telefono 02.667301 - Fax 02.66986641

E-mail: anapoli@notariato.it



ricorrere all'istituto della cooptazione in caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più dei Consiglieri così come previsto dalle disposizioni per gli Enti del Terzo Terzo settore dal relativo codice.

E' stata richiesta inoltre la conferma della sussistenza del numero minimo di associati previsti per la richiesta di iscrizione e nella sezione delle ODV.

Il presidente comunica infine che l'associazione, che già aveva ottenuto la personalità giuridica, è tutt'ora in possesso dei requisiti necessari per la sua conferma secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 106/2020 ed a tale scopo presenta la documentazione richiesta.

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo esauriente discussione, con voto unanime

DELIBERA:

1) di modificare l'art. 15 punto 4) dello statuto come segue:

"4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, decade l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo."

Detto statuto, nella sua redazione aggiornata, scritta su sei fogli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane;

2) di prendere atto che l'associazione è attualmente composta da n.ro sette associati come richiesto dall'articolo 32 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, i quali hanno tutti espresso parere favorevole all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione delle ODV;

3) di richiedere il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, nella sezione dedicata alle "ODV" al fine di far parte degli Enti del Terzo Settore, procedimento che era stato sospeso per le ragioni di cui sopra;

4) di stabilire che le attività dell'Associazione proseguiranno con continuità e tutti i membri delle cariche sociali e i rispettivi Organi si intenderanno automaticamente confermati fino alla loro naturale scadenza e lo stesso varrà per tutti gli associati iscritti all'Associazione che non vedranno mutata la loro qualifica a seguito della suddetta efficacia e più precisamene vengono riconfermati sino alla loro naturale scadenza, tutti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

- **ALBERTAZZI SILVANA**, qui Costituita, codice fiscale LBR SVN 44A70 M109F, Presidente del Consiglio;

- **ANDRESCU LUMINITA MIHAELA**, nata a Bucarest il 13 novembre 1966 e residente a Novate Milanese, Via Monte Grappa, 61, codice fiscale NDR LNT 66S53 Z129S;

- **MENEGHETTI GINA**, nata a Crespano del Grappa il 18 aprile 1937 e residente a Genova, Via Luccoli, 23, interno 5/O, codice fiscale MNG GNI 37D58 D157U.

5) Ai fini della conferma della personalità giuridica, di cui l'associazione è già in possesso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 106/2020 il Presidente espone una situazione patrimoniale

alla data del 30 giugno 2022 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane, dalla quale risulta la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del Dlgs 117/2017 pari ad Euro 15.000 (quindicimila);

6) di delegare il Presidente Sig.ra ALBERTAZZI SILVANA al fine di apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità e ogni altra incombenza inerente la conferma della suddetta personalità giuridica nonché al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione delle ODV.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea.

Si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 n. 1 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che ho letto alla Costituita la quale, a mia interpellanza, lo approva, e, confermandolo, lo sottoscrive unitamente agli allegati "A", "B", e "C" con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegati tutti per espressa dispensa avutane, alle ore quattordici e trentacinque.

Questo atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio, due intere facciate, e quanto alla terza scritta sin qui.

F.to Silvana Albertazzi

F.to Anna Napoli - sigillo

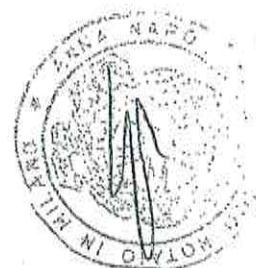


NOMINATIVO	IN PERSONA	PER DELEGA
DUGARIA FABIO VITTORINO		ALBERTAZZI SILVANA
LANDONIO GIUSEPPE FORTUNATO		ANDREESCU LUMINITA MIHAELA
ZAFFARONI LIVIO	<i>F. Zaffaroni</i>	<i>F. Zaffaroni</i>
BULBOACA FLORIN		MENEGHETTI GINA
ANDREESCU LUMINITA MIHAELA	<i>Andreea</i>	
MENEGHETTI GINA	<i>Meneghetti Gina</i>	

ALLEGATO "A"

AL N. 28657 REPERTORIO
AL N. 11179 RACCOLTA

Silvana Albertazzi



**ALLEGATO "B" N. 28657 REPERTORIO N. 11179 RACCOLTA
STATUTO**

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita un'Associazione riconosciuta denominata:

**"ANVOLT - Associazione Nazionale Volontari Lotta
Contro i Tumori - O.D.V. - E.T.S."**

2) L'Associazione ha sede legale in Milano.

3) L'Associazione ha durata indeterminata, salvo anticipato scioglimento deliberato dai soci a norma di legge.

4) L'Associazione è un'organizzazione democratica, apartitica, aconfessionale, arazziale, non ha fini di lucro né diretto né indiretto. Ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà e utilità sociale. È fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

5) L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati. Tutte le cariche associative sono elettive. Tutti gli associati possono accedervi.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento in relazione all'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

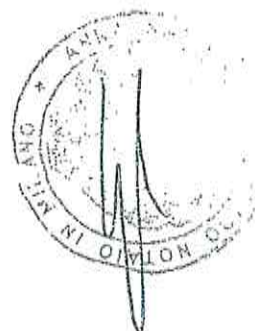
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - SCOPI E FINALITÀ

1) L'Associazione ha come obiettivo istituzionale finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria, prevalentemente a favore di terzi, in particolare rivolte a persone con patologie tumorali, avvalendosi principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento in ambito nazionale ed internazionale di attività nei seguenti settori:

- Servizi di assistenza socio-sanitaria intra ed extra ospedaliera;
- Attività di sostegno, anche economico, per le famiglie più disagiate;
- Attività di accompagnamento presso strutture ospedaliere;
- Attività di accoglienza a titolo gratuito di persone affette da patologia oncologica e loro familiari, nonché di persone in condizioni di marginalità e/o disagio economico;
- Attività di prevenzione e di informazione a favore della popolazione in generale;
- Ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale;



- Attività di beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Formazione di operatori sociali;
- Concessione di borse di studio;
- Organizzazione di incontri, congressi e convegni nazionali ed internazionali;
- Coordinamento di attività con Enti ed Associazioni, istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- Realizzazione ed edizione di periodici dell'Associazione e pubblicazioni varie;
- Organizzazioni di iniziative ricreative e culturali per i malati e le loro famiglie;
- Organizzazione di un servizio di informazione e di orientamento, a favore della popolazione, per l'accesso alle strutture sanitarie pubbliche e private;
- Attività di pianificazione ed erogazione di servizi socio-sanitari in favore di ammalati e dei loro familiari, compreso il sostegno psicologico e sanitario, promuovendo l'apertura di appositi centri medico-sociali e ambulatori, attuazione di programmi di informazione socio-sanitaria;
- Favorire l'aggregazione di persone per ammortizzare l'insorgenza di problemi sociali;
- Aiutare le persone con patologie tumorali e con problemi occupazionali e in attesa di inserimento nel mondo del lavoro;
- Attività di promozione e di tutela dei diritti civili e umani;
- Tutela dell'ambiente in rapporto alla salute.

2) L'Associazione offre assistenza socio sanitaria ai pazienti affetti da tumore, ed altresì fornisce e diffonde una corretta informazione ed educazione ai pazienti e alle loro famiglie con riguardo ai problemi correlati alla patologia;

3) l'Associazione Anvolt può comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse fra cui:

- a) contatta e raccoglie sul territorio nazionale il maggior numero di persone affette da tumore, allo scopo di informarle dell'esistenza dell'Associazione e delle attività svolte;
- b) svolge attività di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla patologia oncologica attraverso incontri ed eventi, ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e social. L'attività di sensibilizzazione ha l'obiettivo di stimolare una conoscenza e una consapevolezza più diffusa della patologia affinché sia possibile migliorare il percorso diagnostico, terapeutico e di vita dei pazienti;
- c) promuove progetti, eventi, iniziative su tutto il territorio nazionale, per la prevenzione, la sensibilizzazione e la formazione in ambito oncologico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- d) promuove partnership, rapporti di scambio e di collaborazione con e tra le Società del mondo scientifico, medico e farmaceutico che si occupano di tumori;
- e) promuove e dà evidenza ad iniziative di ricerca scientifica sui

problemi posti dai tumori;

f) coltiva e promuove rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali riguardanti i tumori e, più in generale, rapporti con le organizzazioni aventi finalità e programmi analoghi ai propri;

h) pianifica e realizza progetti di solidarietà sociale, tra cui iniziative socio - educative, come ad esempio: convegni, seminari, congressi o simili, sempre nell'ambito della patologia di interesse o di eventuali tematiche/problematiche ad essa correlate.

4) Per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie degli associati.

5) Per il raggiungimento degli scopi sociali e laddove fosse opportuno, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e con altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

6) Tutte le attività dell'Associazione sono indirizzate a beneficio di soggetti che si trovino in condizioni di svantaggio o vulnerabilità in relazione ai tumori, siano essi associati o meno.

7) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

8) L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

9) L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia ed in ambito nazionale ed internazionale.

ART. 6 - I SOCI

1) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che condividano gli scopi e le finalità istituzionali, senza discriminazione alcuna di sesso, nazionalità, religione, ideologia.

2) Il rapporto e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme, e sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

3) Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

4) Il numero dei soci è illimitato, fermo restando il limite minimo previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore (Cts)

5) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6) Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) soci fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione della Associazione;

b) soci ordinari: tutti coloro che ne facciano richiesta;

c) soci onorari: coloro che per decisione del Consiglio Direttivo vengono scelti per la carica, i meriti, la collaborazione con l'Associazione. Possono essere soci onorari anche i medici, i ricercatori e le personalità del mondo scientifico che lavorano allo



studio e alla cura della patologia di interesse dell'Associazione.

7) Il Consiglio Direttivo può accogliere inoltre Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività della Associazione.

ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1) La qualità di socio è intrasmissibile.

2) L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata su decisione del Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

3) L'eventuale reiezione dell'istanza di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

4) Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso - entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione - alla Assemblea dei soci, la quale deve decidere in via definitiva sulla questione non appena si riunisce.

5) L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

6) La qualità di Socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione per mezzo di raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del rinnovo annuale (ovvero entro e non oltre il 1° novembre dell'anno in corso);

c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per fatti gravi a carico del socio, inosservanza dei regolamenti, statuto, deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione;

d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito inviato tramite trasmissione elettronica (email).

7) Per anno associativo si intende il periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; la quota associativa annuale dovuta dai soci sarà determinata dal Consiglio Direttivo e da esso rimodulata annualmente se ritenuto opportuno.

8) La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività. Nel dettaglio:

2) I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività, le iniziative e gli eventi promossi dall'Associazione;
- b) partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto; il voto potrà essere espresso da tutti coloro che siano in regola con la quota annuale associativa nonché soci da almeno tre mesi;
- c) eleggere ed essere eletti negli organi sociali; in caso di elezione, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- e) consultare i rendiconti economici presso il luogo ove vengono conservati, discuterne ed approvarli;
- f) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- g) consultare i libri sociali.

3) I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 9 - ATTIVITÀ SVOLTE IN REGIME DI VOLONTARIATO

1) Al volontario possono essere rimborsate da parte dell'Associazione le spese sostenute in relazione ad opere svolte in favore dell'Associazione medesima, dietro presentazione di giustificativi o ricevute, entro limiti massimi e condizioni preventivamente definite dal Consiglio Direttivo e approvate dalla Assemblea.

2) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dalla normativa e l'organo sociale deliberi le tipologie di spesa e le attività per le quali è prevista tale modalità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

3) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari attivi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

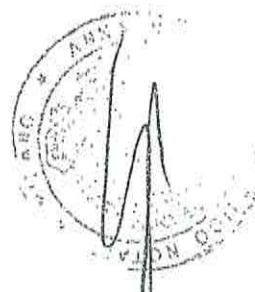
ART. 10 - ATTIVITÀ SVOLTE IN REGIME RETRIBUITO

1) In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell'Associazione:



- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L'organo di controllo.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci ed è finalizzata ad assicurare una corretta gestione dell'organizzazione nel suo complesso.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 4) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 5) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, tramite lettera, fax, ovvero in forma elettronica/telematica (email) e pubblicizzata attraverso il sito e/o gli strumenti social gestiti dalla organizzazione, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10) Tutte le votazioni sono palesi.
- 11) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e dal Presidente. Tale verbale viene conservato in libera visione a tutti i soci.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (anche a mezzo delega) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 2) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.
- 3) Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di un altro

socio.

4) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

6) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

a) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo - bilancio;

b) fissare l'ammontare della quota associativa;

c) discutere ed approvare i programmi di attività;

d) eleggere, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo e se previsto dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;

e) approvare l'eventuale regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e successive variazioni;

f) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per quella ordinaria.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con il voto favorevole di più della metà del numero di soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci, i quali durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rieletti senza un limite massimo di mandati consecutivi.

2) È l'Assemblea a stabilire, a maggioranza dei voti, il numero delle persone che compongono il Consiglio Direttivo e che saranno eletti dalla Assemblea dei soci.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, decade l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:



- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- b) formula i programmi, pianifica le attività sulla base delle linee guida approvate dalla Assemblea dei soci;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) svolge le attività esecutive per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione;
- e) esercita come organo collegiale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- f) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- g) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- h) cura tutti i provvedimenti amministrativi nei limiti dello statuto e del mandato assembleare;
- i) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo - bilancio;
- l) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- m) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- n) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

7) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8) Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale della Associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.

11) Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo se nominato.

12) In via straordinaria, il Consiglio può essere convocato anche quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri.

13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o di chi ne fa le veci e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

15) E' ammessa la facoltà che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove si trova altresì il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 16 - PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti. Il suo mandato dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

2) Il Presidente svolge le seguenti attività:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;

d) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

f) convoca l'Assemblea dei soci.

3) E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

6) Provvede di concerto con il Segretario alla riscossione delle entrate, ad accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati; provvede al pagamento delle spese dell'Associazione e al rimborso delle spese sostenute dai volontari nell'esercizio delle attività della Associazione.

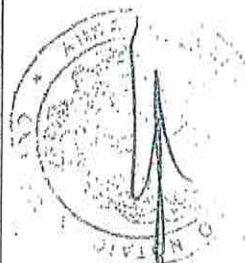
ART. 17 - VICE PRESIDENTE

1) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, a maggioranza dei partecipanti.

2) Sostituisce il Presidente in tutte le attività in cui il Presidente non possa attendere o presenziare.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

1) Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.



2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato un revisore legale, che potrà essere anche l'Organo di controllo qualora iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI:

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di consultare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo il quale deve dare corso alla richiesta entro 30 giorni.

ART. 21 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati esclusivamente alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) fondo di riserva.

2) Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono quelle previste dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività varie di raccolta fondi compatibili con le finalità sociali e nei limiti della normativa vigente;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolta fondi di cui all'art.7 del D. Lgs. 117/2017 (solo dal

momento in cui il D. Lgs. 117/2017 sarà operativo);

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

3) I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 22 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ai sensi degli art. 13 e 87 della legge 117/2017.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

E' fatto divieto di distribuire anche in modalità indiretta, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 comma 1 del Cts, l'Associazione è tenuta a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet anche il bilancio sociale secondo le modalità previste dal sopracitato articolo.

Qualora infine l'Associazione superasse i limiti previsti dall'art. 14 comma 2 del Cts, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 23 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

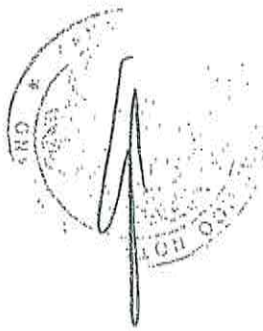
ART. 25 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26 - SCIoglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione



dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore oppure in mancanza, ad altre Associazioni/Fondazioni, anche internazionali, di assistenza, ricerca e cura sulle patologie indicate all'articolo 2 (due) del presente Statuto.

3) La scelta del soggetto cui il patrimonio viene devoluto è a cura del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

F.to Silvana Albertani

F.to Anna Napoli - sigillo

